
REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI MODUGNO



Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Modugno

Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti

Licenziato il 09/01/2017

Approvato dal Consiglio Comunale il 23/02/2017

INDICE

- Art. 1 *Istituzione ed inquadramento giuridico*
- Art. 2 *Fonti giuridiche*
- Art. 3 *Scopi, finalità ed ambito di attività*
- Art. 4 *Articolazione del Gruppo Comunale*
- Art. 5 *Strutture Operative del Gruppo Comunale*
- Art. 6 *Assemblea dei Volontari*
- Art. 7 *Consiglio Direttivo*
- Art. 8 *Coordinatore*
- Art. 9 *Vice-Coordinatore*
- Art. 10 *Responsabili dei Settori*
- Art. 11 *Segretario*
- Art. 12 *Formalizzazione delle figure di responsabilità*
- Art. 13 *Ammissione*
- Art. 14 *Volontari in prova*
- Art. 15 *Volontari Effettivi*
- Art. 16 *Volontari Onorari*
- Art. 17 *Attività del Gruppo*
- Art. 18 *Formazione*
- Art. 19 *Diritti*
- Art. 20 *Doveri*
- Art. 21 *Provvedimenti Disciplinari e Cautelari*
- Art. 22 *Risorse*
- Art. 23 *Adempimenti in materia di sicurezza*
- Art. 24 *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali*
- Art. 25 *Disposizioni finali*
- Art. 26 *Norme transitorie*

ALLEGATI

- ALL. A *Logo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Modugno*
- ALL. B *Logo della Protezione Civile della Regione Puglia*
- ALL. C *Schema della domanda di Ammissione*

Art. 1 - Istituzione ed inquadramento giuridico

È istituito, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2008, presso la Sede Municipale il “**Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Città di Modugno**”, in acronimo “**GCVPC**” - Città di Modugno, di seguito denominato anche più semplicemente “Gruppo” o “Gruppo Comunale”.

Il Sindaco è il Legale Rappresentante del Gruppo Comunale.

La sede legale è presso la Casa Comunale sita in Piazza del Popolo n. 16 - Modugno, ovvero presso altra sede idonea che dovesse essere individuata. La sede operativa è sita presso il Comando di Polizia Locale di Via Maranda n. 52 – Modugno.

Il GCVPC, quale componente volontaristica della Struttura Comunale di Protezione Civile, non è dotato di autonomia giuridica e patrimoniale.

Il Codice Fiscale del GCVPC coincide con quello dell'Ente.

Il **Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Città di Modugno** è iscritto nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile con numerazione attribuita dalla Regione Puglia con proprio provvedimento.

Il Gruppo utilizza proprio logo sub allegato “**A**”, unitamente al logo della Protezione Civile della Regione Puglia di cui alla D.G.R. nr. 993 del 18/06/2008, secondo lo schema sub allegato “**B**”.

Al Gruppo Comunale sono ammessi cittadini di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 50 anni, preferibilmente residenti o domiciliati nel Comune di Modugno, non aventi procedimenti penali in corso o condanne penali per reati non colposi, e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo Art. 15.

Al Gruppo Comunale possono essere ammessi altresì, in via eccezionale e con provvedimento motivato, in deroga ai limiti di età posti come al comma precedente, cittadini di età compresa tra i 50 ed i 65 anni, che siano in possesso di comprovate capacità, in ordine all'espletamento di specifiche attività nell'ambito della protezione civile.

Le prestazioni effettuate dai volontari del GCVPC sono del tutto gratuite e senza fine di lucro. In funzione dei rapporti di collaborazione operativa e funzionale derivanti dalle prestazioni effettuate dai componenti del GCVPC, non può configurarsi l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i Volontari e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Fonti giuridiche

Il presente Regolamento, predisposto nel quadro ordinamentale della L. 225/1992 “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*” e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle altre norme di settore ivi compresa la L.R. 7/2014 “*Sistema regionale di protezione civile*”, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del GCVPC della Città di Modugno.

La partecipazione del Gruppo Comunale quale Organizzazione di Volontariato, alle attività di Protezione Civile è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001 “*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*”, nonché da specifiche Direttive di settore, e da ulteriori disposizioni regolamentari statali e regionali ed in particolare il Regolamento Regionale 11 febbraio 2016, n. 1 “*Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia*”, ovvero da specifici atti di indirizzo emanati dalle Amministrazioni centrali o periferiche, competenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle ulteriori disposizioni Statali e Regionali riguardanti la Protezione Civile, nonché anche al Piano di Emergenza Comunale.

Art. 3 - Scopi, finalità ed ambito di attività

Il GCVPC concorre con l'Amministrazione Comunale all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali demandate al Comune in materia di Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dalla L. 225/1992.

Il GCVPC costituisce, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, organo tecnico ausiliario alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale in supporto alle risorse ordinarie del

Comune in materia di Protezione Civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e concorrendo alle attività di protezione Civile con le componenti istituzionalmente preposte e con le altre strutture operative di cui all'Art. 11 della L. 225/92.

Le attività operative del GCVPC svolte in concorso con le strutture istituzionalmente preposte in via ordinaria, sono svolte nell'ambito delle direttive e delle indicazioni fornite dall'autorità, come previsto per legge.

Tra le attività di protezione civile previste dalle disposizioni vigenti (Art. 3 della L. 225/1992) si annoverano in particolare quelle di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, nonché ogni altra azione connessa, contemplata dall'ordinamento.

Rientrano, inoltre, tra le predette attività le iniziative volte alla conoscenza, informazione, formazione ed addestramento in materia di Protezione Civile, nonché ogni altra attività ad essa riconducibile prevista dall'ordinamento nonché da specifiche disposizioni emanate a livello statale e regionale in materia di protezione civile e volontariato.

Il GCVPC provvede anche ad iniziative formative finalizzate alla divulgazione della cultura della Protezione Civile in ogni contesto sociale ed istituzionale, ivi comprese le attività di attuazione del Piano Comunale di Emergenza anche per quanto attiene l'obbligo di informazione alla popolazione.

Il GCVPC, anche attraverso l'organizzazione di momenti pubblici, svolge inoltre attività di promozione istituzionale della struttura comunale di volontariato finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte da quest'ultima, nonché atte a favorire l'interesse dei cittadini alla cultura della Protezione Civile e della sicurezza, anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo.

Il GCVPC, esplica ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio comunale, sia in fase di ordinarietà che di emergenza, in caso di eventi di cui alla lett. a), comma 1, Art. 2 della L. 225/92, secondo le disposizioni impartite dall'autorità locale di Protezione Civile, ivi compreso il supporto fornito in caso di svolgimento di eventi a rilevante impatto locale e/o la ricerca di persone disperse, nonché in scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, nei limiti di quanto stabilito dall'ordinamento in materia.

Può svolgere attività al di fuori del proprio territorio comunale, nei comuni limitrofi in caso di necessità e su richiesta della competente autorità locale, in ambito provinciale e regionale su attivazione dell'autorità di Protezione Civile sovraordinata (Provincia/Prefetto/Regione), nonché in ambito nazionale ed internazionale su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile e/o della Regione Puglia, anche con riferimento all'attivazione della colonna mobile regionale, e comunque secondo le disposizioni vigenti.

Per le finalità istituzionali del Gruppo, l'Amministrazione Comunale assegna annualmente specifiche risorse finanziarie di cui all'Art. 22 del presente Regolamento, demandandone la gestione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Il Sindaco o l'Assessore delegato è il responsabile istituzionale del GCVPC. La responsabilità operativa delle attività del Gruppo nonché gli atti amministrativi e di gestione è demandata al Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Art. 4 - Articolazione del Gruppo Comunale

Le articolazioni del Gruppo Comunale, gli organi, i ruoli e le figure previste nel presente Regolamento rispondo ad esigenze di carattere meramente organizzativo ed a motivazioni di natura tecnica-operativa al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire l'efficacia delle azioni e degli interventi.

Il GCVPC a capo del quale è posto un Coordinatore, è composto da:

- Volontari Effettivi
- Volontari Onorari
- Volontari in Prova (Aspiranti Volontari)

Il GCVPC è organizzato internamente nei seguenti organi collegiali:

-
- Assemblea dei Volontari
 - Consiglio Direttivo

Il GCVPC è inoltre funzionalmente articolato in Settori, in ragione dei differenti ambiti di attività:

- Settore Operativo;
- Settore Tecnologico;
- Settore Logistico.

In affiancamento ai Volontari Effettivi, sono posti i Volontari in Prova (Aspiranti Volontari) i quali, avendo fatto domanda di ammissione al GCVPC, pur avendo idonea copertura assicurativa, non ne fanno ancora parte. L'affiancamento ai Volontari Effettivi è finalizzato alla verifica dell'idoneità attitudinale ed operativa degli Aspiranti Volontari, prima del loro eventuale inserimento all'interno del Gruppo.

Art. 5 - Strutture Operative del Gruppo Comunale

Il GCVPC dal punto di vista operativo, è funzionalmente articolato nei seguenti Settori:

- Settore Operativo;
- Settore Tecnologico;
- Settore Logistico.

Il Settore Operativo si occupa degli aspetti tipicamente operativi legati agli interventi, sia in fase di ordinarietà che in emergenza.

Il Settore Tecnologico cura la gestione delle tecnologie applicate alla Protezione Civile, quali sistemi informatici, telecomunicazioni, cartografia, webgis, sistemi informativi territoriali (SIT) e gestionali di sala operativa, nonché altre tecnologie di supporto che richiedano particolari e specifiche competenze professionali.

Il Settore Logistico si occupa dell'organizzazione di tutte le attività di supporto necessarie all'operatività del GCVPC, sia in emergenza che in periodo di ordinarietà.

A capo di ogni Settore viene individuato un Responsabile che opera in stretto raccordo con il Coordinatore. I responsabili dei Settori durano in carica per lo stesso periodo del Coordinatore e possono essere revocati.

All'interno del GCVPC possono essere individuati ulteriori livelli o ambiti di responsabilità in funzione di eventuali particolari necessità e/o di esigenze specifiche ed in relazione alla presenza o meno di particolari qualificazioni professionali richieste.

Art. 6 - Assemblea dei Volontari

L'Assemblea è del GCVPC, è composta dai Volontari Effettivi ed è presieduta dal Coordinatore o da suo delegato. Ad essa vi prendono parte il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea del GCVPC come uditori anche i Volontari in Prova ed i Volontari Onorari. Possono inoltre parteciparvi eventuali figure esterne delle quali ne è richiesta la presenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

L'Assemblea può essere convocata dal Sindaco (o dall'Assessore delegato), dal Coordinatore o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

L'Assemblea dei Volontari del Gruppo costituisce il momento collegiale per eccellenza nel quale vengono condivisi i programmi annuali di lavoro, i volontari vengono informati circa le attività in corso, e sono aggiornati su ogni altro argomento che riguardi l'attività ed il funzionamento del Gruppo.

L'Assemblea costituisce inoltre un momento di confronto, scambio di informazioni, nel quale vengono rappresentate anche specifiche esigenze o particolari proposte perché possano essere valutate dai responsabili istituzionali.

Le riunioni dell'Assemblea del GCVPC avvengono previa convocazione mediante avviso affisso sulla bacheca della Sede del Gruppo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche *ad horas* e per le vie brevi.

Per ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte di un segretario recante l'elenco dei presenti, gli argomenti trattati e l'esito delle riunioni. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario viene trasmesso in copia al Responsabile del Servizio Protezione Civile, al Sindaco ed all'Assessore delegato.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo collegiale in cui confluiscono le figure di responsabilità del GCVPC, ed è composto dalle seguenti figure:

- Coordinatore;
- Vice-Coordinatore;
- Responsabili dei Settori Operativo, Tecnologico e Logistico.

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di garantire il necessario raccordo tra i ruoli di responsabilità del Gruppo, al fine di assicurare una visione collegiale e condivisa delle necessità e delle attività riguardanti i diversi settori operativi.

Il Consiglio Direttivo del GCVPC sovrintende alle decisioni di natura organizzativa. Le riunioni avvengono ordinariamente almeno una volta al mese, su impulso del Coordinatore, o su richiesta di uno dei suoi componenti.

Alle riunioni del Direttivo possono partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile del Servizio Protezione Civile e, su specifico invito, i Volontari del Gruppo od eventuali figure esterne delle quali ne è richiesta ed autorizzata la presenza.

Art. 8 - Coordinatore

Il Coordinatore del GCVPC è nominato dal Sindaco il quale, con proprio atto monocratico, provvede alla sua individuazione fra i volontari effettivi aventi, preferibilmente, i seguenti requisiti:

- essere volontario effettivo con almeno tre anni di anzianità al Gruppo Comunale;
- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale;
- possesso di particolari capacità curriculari di natura organizzativa e gestionale, nonché competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile.

Il Coordinatore dura in carica due anni dalla nomina e può essere riconfermato. L'incarico cessa comunque al termine del mandato del Sindaco o per intervenuta revoca.

Il Coordinatore, in stretto raccordo con il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Responsabile del Servizio Protezione Civile, attende ai seguenti compiti:

- svolgere la necessaria attività di raccordo fra i componenti del Gruppo Comunale ed i responsabili istituzionali dell'Ente, organizzando e coordinando in maniera unitaria le attività istituzionali del Gruppo, sia in ordinarietà che in emergenza;
- curare, anche avvalendosi di collaboratori individuati fra i volontari del Gruppo, il costante aggiornamento dei dati e la tenuta delle anagrafiche relative ai volontari, la tenuta e la verifica costante delle attrezzature e dei mezzi a disposizione della Struttura;
- promuovere, di concerto con la componente istituzionale dell'Ente, le attività di formazione e l'addestramento dei volontari aderenti al Gruppo;
- individuare i Responsabili dei Settori di cui all'Art. 10;
- garantire la funzionalità e l'operatività del Gruppo e gli eventuali turni di reperibilità dei volontari;
- presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Volontari;
- rappresentare il Gruppo Comunale in contesti istituzionali od in occasione di cerimonie istituzionali pubbliche cui la Struttura volontaristica è chiamata a partecipare;
- assicurare che le attività del GCVPC avvengano in linea con quanto previsto dal presente Regolamento;

In caso di assenza o di momentanea indisponibilità sia in contesti emergenziali che di ordinarietà, il Coordinatore viene sostituito dal Vice-Coordinatore o, in mancanza direttamente dal Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Il Coordinatore può cessare anticipatamente dalla carica rispetto alla scadenza del mandato nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- impedimento permanente quale inabilità psicofisica, debitamente certificata, che comporti la incapacità di assolvere ai propri compiti o la impossibilità di partecipare attivamente alle attività del GCVPC per un periodo di oltre 6 mesi;
- provvedimento di revoca, adottato dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- a seguito di specifico provvedimento disciplinare per gravi inadempienze.

In caso di dimissioni del Coordinatore egli viene sostituito dal Vice-Coordinatore, fino alla nomina del sostituto Coordinatore da effettuarsi da parte del Sindaco entro 15 giorni dalle intervenute dimissioni. In mancanza, onde assicurare il mantenimento della continuità operativa del Gruppo le funzioni di coordinamento sono assunte dal Vice-Coordinatore od, ove impossibilitato quest'ultimo, direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Art. 9 - Vice-Coordinatore

Il Vice-Coordinatore del GCVPC viene nominato dal Sindaco su proposta del Coordinatore e dura in carica per la stessa durata di quella del Coordinatore.

Il Vice-Coordinatore viene individuato fra i Volontari Effettivi del Gruppo aventi, preferibilmente, i seguenti requisiti:

- essere Volontario Effettivo con almeno due anni di anzianità;
- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale.

Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle funzioni di competenza, lo sostituisce nei casi di assenza o momentanea indisponibilità, ovvero nei casi previsti al precedente Art. 8, e svolge ordinariamente le funzioni che ad esso gli vengono delegate.

Art. 10 - Responsabili dei Settori

I Responsabili dei Settori Operativo, Tecnologico e Logistico di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, vengono individuati dal Coordinatore fra i Volontari aventi i seguenti requisiti:

- essere Volontario Effettivo;
- risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale;
- avere comprovate capacità ed esperienze acquisite nello specifico settore di competenza.

I Responsabili dei singoli Settori sovrintendono all'attività di appartenenza in stretto raccordo con il Coordinatore, e possono essere da quest'ultimo revocati in ogni momento.

Ove non siano presenti figure in possesso della necessaria professionalità per il ruolo da ricoprire, la responsabilità del Settore può essere assunta direttamente dal Coordinatore.

Art. 11 - Segretario

Il Coordinatore del Gruppo può avvalersi, individuandolo fra i Volontari Effettivi, di un Segretario che lo coadiuvi nelle attività di carattere amministrativo e gestionale, ivi comprese l'assistenza alle attività degli organi collegiali del Gruppo.

Art. 12 - Formalizzazione delle figure di responsabilità

Le figure di responsabilità individuate come nei precedenti articoli, sono tempestivamente comunicate dal Coordinatore al Responsabile del Servizio di Protezione Civile che ne prende atto e le formalizza con propria Determinazione.

Essi hanno l'obbligo di comunicare al Servizio di Protezione Civile i periodi di reperibilità e di eventuale assenza.

Art. 13 - Ammissione

L'Ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda secondo lo schema di cui all'allegato sub "C", indirizzata al Sindaco e corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, e da un certificato medico che attesti la idoneità fisica per il ruolo da ricoprire, e da un curriculum personale.

Il reclutamento avviene, di norma, attraverso l'emanazione di un avviso una o due volte all'anno, e comunque in ragione delle effettive necessità di implementazione e/o ricambio dei componenti effettivi del Gruppo.

Ai fini dell'ammissione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni;
- residenza o domicilio nel Comune di Modugno (preferibilmente);
- insussistenza di condanne penali definitive per reati non colposi;
- idoneità fisica in relazione al ruolo da ricoprire;
- competenze e/o esperienze maturate in diversi settori che possano risultare di particolare utilità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l'istante, ovvero l'obbligo per l'Ente di decidere sulla sua ammissione.

Prima dell'avvio del periodo di prova, l'interessato verrà sottoposto ad un colloquio volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario.

Art. 14 - Volontari in Prova

L'ammissione in prova avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, previo esito favorevole della valutazione preliminare dell'istanza di ammissione. A far data dal provvedimento di ammissione e per un periodo di 6 mesi, tali volontari sono considerati come Aspiranti Volontari ed inquadrati come "Volontari in Prova".

Il richiedente ammesso al periodo di valutazione, assume la qualifica di Volontario in Prova (o Aspirante Volontario), la quale non comporta le prerogative del Volontario Effettivo. I Volontari in Prova non concorrono alla formazione dell'organico del Gruppo.

Nel periodo di prova (6 mesi) gli aspiranti volontari sono posti in affiancamento ai Volontari Effettivi al fine di verificarne e testarne la capacità tecnica operativa, l'attitudine al tipo di attività e di impegno, la capacità di integrarsi con il gruppo di lavoro, la capacità di rapportarsi con i ruoli sovraordinati.

Al termine del periodo di prova, verificato l'esito dell'attività di affiancamento, viene valutata la qualità dell'attività svolta dal Volontario in Prova decidendo per la loro eventuale idoneità ai fini dell'ammissione fra i Volontari Effettivi, ovvero stabilendone la non idoneità.

La valutazione in ingresso viene effettuata in maniera collegiale dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, dal Coordinatore del Gruppo e dai Responsabili dei Settori di cui al precedente Art. 10 del presente Regolamento.

L'esito della valutazione viene comunicato dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato, nonché al Sindaco ed all'Assessore delegato. La decisione è insindacabile.

Ulteriore periodo di prova può essere eccezionalmente disposto ove quello già trascorso non sia stato ritenuto sufficiente od idoneo a consentire di poter operare la prevista valutazione.

I Volontari in Prova possono partecipare alle Assemblee del GCVPC ma senza diritto di parola.

Art. 15 - Volontari Effettivi

Sono Volontari Effettivi del GCVPC - Città di Modugno i volontari di età compresa fra il 18° anno ed il 65° anno e che hanno validamente superato la valutazione in ingresso entro il 50° anno di età successivamente all'effettuazione del periodo di prova di cui all'Art. 14, conseguendo pertanto la qualifica di Volontari Effettivi. È consentita la permanenza nel GCVPC oltre il 65° anno di età ai volontari in possesso di particolari capacità e professionalità acquisite, comunque in maniera che il loro numero non superi il 10% dell'organico del Gruppo.

L'ammissione al GCVPC non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune di Modugno. I Volontari Effettivi ricevono in dotazione un tesserino con le proprie generalità che ne attesta l'appartenenza al Gruppo.

Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con il necessario decoro.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate dal presente Regolamento né sostituirsi agli organi preposti alle attività di soccorso, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile ovvero assumere il Coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile.

In ordine alla possibilità di iscrizione a più organizzazioni di Protezione Civile si rinvia all'Articolo 6 del Regolamento Regionale "*Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia*" dell'11/02/2016.

Il mantenimento della qualifica di Volontario Effettivo è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, alla partecipazione alle attività operative ed alla formazione periodica obbligatoria programmata e promossa dall'Ente, nonché al relativo superamento delle relative verifiche di mantenimento operativo ove previste.

I Volontari Effettivi possono perdere la qualifica per i seguenti motivi:

- intervenuto limite di età previsto dal presente Regolamento, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- dimissioni volontarie;
- perdita della idoneità psicofisica, tale da non consentirne l'impiego;
- intervenuta inidoneità attitudinale;
- inattività per mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività operative, formative ed addestrative disposte dal Gruppo;
- mancato mantenimento degli standard formativi/operativi;
- provvedimento disciplinare di esclusione;

Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario Effettivo si provvederà alla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del Gruppo ed alla richiesta di restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'espletamento dell'attività di volontariato.

Costantemente, ed al termine di ogni anno viene condotta la verifica sull'organico del Gruppo in ordine alla sua consistenza numerica e nominativa ed, in particolare, per ogni Volontario, sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni regionali.

Art. 16 - Volontari Onorari

I Volontari Effettivi che superato il 65° anno di età, in ragione di particolari meriti acquisiti nel periodo di attività come effettivi, possono essere nominati Volontari Onorari.

Possono essere nominati Volontari Onorari anche soggetti esterni al Gruppo che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Protezione Civile Comunale.

I Volontari Onorari possono partecipare alle riunioni del GCVPC, ma non possono ricoprire ruoli operativi all'interno della struttura.

Art. 17 - Attività del Gruppo

Il GCVPC viene impiegato in concorso con le risorse ordinarie dell'Amministrazione Comunale e con le altre strutture operative istituzionalmente preposte di cui all'Art. 11 della L. 225/1992, nelle attività di Protezione Civile così come individuate dall'ordinamento ed in particolare per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in occasione di calamità causate da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, e di cui al precedente Art. 3.

In particolare nell'ambito delle attività di previsione rientrano anche le azioni dirette all'identificazione e definizione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

Per quanto attiene le attività di prevenzione si intendono tutte le attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi (A.I.B.), anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione del rischio, in ogni tipo di scenario, si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione, e l'attività di

esercitazione. Rientrano tra le attività di prevenzione, anche i servizi di guardia attiva eventualmente istituiti a presidio del territorio in caso di situazioni di allertamento di qualsiasi genere.

Le attività di soccorso consistono nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati dall'autorità di Protezione Civile diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionalmente competenti e secondo le proprie capacità operative, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali il Gruppo Comunale concorre inoltre a fornire il proprio supporto secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale anche con riferimento all'eventuale attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) ed alle relative funzioni di supporto previste ed attivate, nonché all'interno della Sala Operativa Comunale in caso di emergenza o secondo necessità che dovessero verificarsi.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, rientrano fra le attività che il Gruppo Comunale svolge in concorso con le autorità istituzionalmente preposte, anche le seguenti tipologie di interventi:

- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale), per le quali il Gruppo può essere chiamato a svolgere i compiti specificatamente previsti nella pianificazione comunale di emergenza, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio;
- ogni altra attività prevista nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per quanto attiene gli eventi a rilevante impatto locale, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre l'eventuale impiego del Gruppo Comunale, qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, ovvero anche da soggetti privati ed aventi scopo di lucro, gli stessi soggetti promotori dovranno concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale impiego con un contributo economico, anche forfetario e concordato caso per caso, che sarà destinato alle attività del Gruppo ai sensi del successivo Art. 22.

Per quanto attiene la attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 la stessa può avvenire solo in concorso con l'autorità preposta e su specifica richiesta di quest'ultima e, con particolare riferimento alla ricerca di persone scomparse ai sensi della L. 203/2012, nei limiti e secondo le previsioni delle Pianificazioni Provinciali approvate dalle singole Prefetture competenti per territorio. In caso di attivazione del Gruppo in tale specifica attività, l'autorità richiedente si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire al Gruppo.

Rientrano inoltre, fra le attività istituzionali del Gruppo Comunale anche:

- le attività volte alla promozione e pubblicizzazione del Gruppo Comunale anche al fine di agevolare il reclutamento di nuove risorse umane destinate all'implementazione ed al ricambio dell'organico dei volontari del Gruppo;
- le attività, anche non operative, quali specifiche manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi per le attività istituzionali;
- attività di informazione e sensibilizzazione sui temi riguardanti la Protezione Civile e le norme comportamentali di auto protezione;

Qualsiasi attività del Gruppo Comunale, sia in emergenza che in ordinarietà, va disposta e/o autorizzata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

L'attivazione dei Volontari, scritta o verbale, è disposta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile per il tramite del Coordinatore o, su indicazione di quest'ultimo, dai Responsabili dei Settori, nonché anche direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile che può sempre avocare a sé il coordinamento operativo delle attività.

Di tutte le attività svolte dal GCVPC dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo ed, ove necessario, dai Responsabili dei Settori. In caso di attività svolta in Sala Operativa verrà redatto un brogliaccio cronologico di Sala.

Per quanto riguarda l'impiego del GCVPC si intendono comunque integralmente richiamate le disposizioni relative all'impiego del Volontariato attualmente vigenti emanate dalle autorità centrali e territoriali competenti in materia di Protezione Civile, nonché quelle eventualmente sopravvenienti.

È assolutamente vietato l'impiego dei Volontari del Gruppo in attività non riconducibili alla Protezione Civile fra cui, in particolare i servizi di polizia stradale nonché qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché qualsiasi attività di carattere politico-propagandistico.

Art. 18 - Formazione

Il GCVPC - Città di Modugno promuove permanentemente le attività di formazione, informazione ed addestramento per i propri Volontari, quali presupposti fondanti per l'appartenenza e la permanenza nel Gruppo, e per lo svolgimento delle attività operative.

I programmi formativi e le attività di addestramento e di aggiornamento, nonché di miglioramento delle competenze tecniche possedute, possono essere promosse direttamente dall'Ente, ovvero aderendo ad attività e/o corsi di formazione specifici organizzati da Enti Pubblici o Privati cui il Volontario, chiamato a prendervi parte ha l'obbligo di partecipare.

La permanenza nel Gruppo e la relativa operatività dei Volontari, è subordinata all'acquisizione delle competenze necessarie, nonché all'aggiornamento ed al mantenimento di quelle già acquisite e, nei casi previsti, anche al superamento di specifiche verifiche. La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, senza giustificato e documentato motivo, comporta la perdita della qualifica di Volontario Effettivo ai sensi dell'Art. 15.

Le attività formative dei Volontari del Gruppo riguardano sia aspetti teorici che pratici, la formazione ed informazione in materia di sicurezza, nonché le attività di esercitazione.

Le attività formative per i Volontari possono essere direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi sia di risorse interne che esterne in possesso di specifiche competenze, ovvero attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati da altre strutture esterne all'Amministrazione Comunale, sia pubbliche che private.

Le attività formative possono riguardare anche corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilitazioni previste per l'impiego di attrezzature e mezzi speciali, funzionali all'espletamento delle attività di istituto, nonché la formazione specifica per l'A.I.B.

L'Amministrazione Comunale provvede con risorse proprie a garantire la partecipazione dei propri Volontari allo svolgimento delle attività formative obbligatorie promosse o programmate dall'Ente.

I Volontari che intendano partecipare ad attività di formazione non organizzate dall'Ente potranno parteciparvi con oneri a proprio carico e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo.

Art. 19 - Diritti

Tutti i Volontari Effettivi hanno diritto a svolgere l'attività nell'ambito della struttura, secondo il proprio ruolo e gli incarichi ricevuti, e secondo quanto previsto dal presente Regolamento fra cui, in particolare

- partecipare alle attività del Gruppo;
- essere informati delle attività promosse dallo stesso;
- partecipare alle attività formative secondo indicazioni dei Responsabili;
- operare in condizioni di sicurezza secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
- operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative;

Ai Volontari Effettivi, con eccezione dei Volontari Onorari, impiegati in attività di Protezione Civile, in esercitazione o in soccorso, vengono inoltre garantiti, anche in caso di emergenza o calamità localizzate sia sul territorio comunale che extra-comunale, i benefici previsti per legge, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, con le modalità stabilite dalle relative disposizioni attuative emanate a livello statale e regionale, e nei limiti di copertura della spesa all'interno dei rispettivi bilanci degli Enti competenti alla loro erogazione.

Art. 20 - Doveri

L'attività dei Volontari del Gruppo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili.

Gli appartenenti al GCVPC svolgono la propria attività, con il necessario decoro, nel rispetto delle norme vigenti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, senza trarre alcun vantaggio personale.

La fiducia reciproca tra i volontari e tra i volontari ed i propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Gruppo e della sicurezza nelle operazioni.

I Volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dai propri responsabili, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.

I Volontari devono inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali loro assegnati, segnalando qualsiasi necessità ai propri responsabili.

È dovere dei Volontari partecipare alle attività organizzate dal Gruppo od alle quali esso aderisce, nonché comunicare, quando richiesto, la propria reperibilità ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite loro dai responsabili gerarchicamente sovraordinati.

I Volontari debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificatamente stabilite dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo.

I Volontari non possono svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti gli scopi della Struttura, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni alla Struttura.

I Volontari del Gruppo non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Sindaco o l'Assessore delegato. Non possono inoltre divulgare e diffondere informazioni ed immagini relative alle attività operative del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione. L'Amministrazione ha facoltà di pubblicare senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.

I Volontari sono tenuti all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate.

I Volontari potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Gruppo esclusivamente per ragioni legate alle attività istituzionalmente svolte dal Gruppo. Inoltre, essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con l'ordinamento, con le finalità indicate nel presente Regolamento, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 21 - Provvedimenti Disciplinari e Cautelari

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, per il tramite del Coordinatore del Gruppo, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

La conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del Regolamento stesso condiziona l'appartenenza al GCVPC; all'uopo, ad ogni componente del GCVPC al momento dell'ammissione viene consegnata una copia del Regolamento vigente, con obbligo da parte del volontario di informarsi e conoscere eventuali modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento che dovessero successivamente intervenire.

Il mancato rispetto del presente Regolamento da parte di un volontario Effettivo od Onorario, che si renda, pertanto, responsabile di comportamenti contrari al buon andamento della struttura o tali da indurre grave pregiudizio per l'attività del Gruppo, è sanzionabile secondo il presente Regolamento, fatta salva ogni più grave responsabilità anche di natura penale che dovesse derivare da comportamenti non conformi, e tali da configurarsi come reato.

Il socio venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili ha l'obbligo di segnalare gli stessi al Coordinatore, quale figura gerarchicamente superiore, il quale informa il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, quale organo procedente.

L'organo procedente, una volta informato, ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare effettuando le opportune verifiche e dando, in ogni caso, notizia di quanto deciso in merito, entro 45 giorni dalla segnalazione.

Le sanzioni disciplinari a carico di volontari che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nell'attività, o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dal Regolamento, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione degli stessi, sono le seguenti:

- 1) ammonizione (richiamo verbale);

-
- 2) diffida (richiamo scritto);
 - 3) rimozione da eventuali incarichi;
 - 4) sospensione a tempo determinato dall'appartenenza al Gruppo per un periodo compreso da un mese a due anni;
 - 5) esclusione.

L'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo effettuato verbalmente al responsabile dell'infrazione.

La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste in un richiamo scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.

La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato.

La sospensione dall'appartenenza al Gruppo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di volontario.

L'esclusione dal Gruppo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto o conflitto insanabile con le finalità della Struttura. Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Gruppo:

- a) la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. e quelli di particolare allarme sociale;
- b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso ovvero da privati per attività attinenti il Gruppo Comunale;
- c) la mancata condivisione delle finalità del Gruppo e delle disposizioni regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario nell'ambito della Struttura;
- d) la reiterata e costante non osservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dai responsabili gerarchicamente sovraordinati;
- e) reiterato mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi in materia di sicurezza personale e collettiva;
- f) altre specifiche previsioni previste dal Regolamento.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari sono comminati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, salvo che riguardino il Coordinatore su cui provvede direttamente il Sindaco, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di revoca dall'incarico.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale quest'ultimo può presentare le proprie deduzioni nonché chiedere di essere sentito dall'organo procedente. Sentito l'interessato, il provvedimento motivato va emesso entro i successivi trenta giorni.

Il procedimento disciplinare si articola pertanto come di seguito:

- 1) segnalazione da parte del volontario al Coordinatore della condotta o del fatto ritenuto censurabile ai sensi del presente Regolamento;
- 2) trasmissione da parte del Coordinatore, a mezzo di formale istruttoria scritta, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile della segnalazione riguardante la condotta censurabile o del fatto costituente infrazione disciplinare;
- 3) contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato in quale, entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, può produrre scritti difensivi o memorie a propria discolpa, ovvero chiedere di essere ascoltato;
- 4) decisione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, riguardo l'esito del procedimento avviato, anche a seguito di avvenuta audizione dell'interessato, ove richiesta;
- 5) comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato.

Nel caso in cui la condotta o la commissione del fatto censurabile riguardi il Coordinatore, la segnalazione dovrà essere effettuata direttamente al Responsabile del Servizio di Protezione Civile il quale provvederà a notiziarne il Sindaco.

I provvedimenti disciplinari adottati, sono inappellabili. Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari ne viene mantenuta la riservatezza.

Dei provvedimenti adottati, oltre all'avvenuta comunicazione per iscritto all'interessato nei casi previsti, ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario.

Nel caso in cui i comportamenti censurabili che comporterebbero l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento, riguardino i Volontari in Prova si provvede non in forma rituale così come previsto per i Volontari Effettivi e/o Onorari, ma direttamente anche tramite sospensione dall'attività di affiancamento. Tali comportamenti costituiscono elementi che dovranno ineludibilmente concorrere alla valutazione circa l'ammissione o meno al Gruppo.

Indipendentemente dall'avvio o meno di specifico procedimento disciplinare, è facoltà del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, sospendere dalle attività in via cautelare ed urgente, e salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il volontario che con la sua condotta turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività della struttura, ovvero che con il suo comportamento mini la sicurezza delle operazioni e l'incolumità personale propria ed altrui, ovvero arrechi nocimento all'immagine dell'Ente.

La sospensione cautelare ha effetto immediato e per tutto il periodo di applicazione del provvedimento cautelare il volontario non potrà in alcun modo svolgere alcuna attività sia in ordinarietà che in emergenza.

Art. 22 - Risorse

Ogni anno nel Bilancio dell'Ente si provvede allo stanziamento di una somma congrua al fine di garantire il funzionamento del Gruppo e l'espletamento delle attività previste con specifica previsione nel P.E.G. del Servizio di Protezione Civile.

Parimenti, sono istituiti nel Bilancio dell'Ente, uno o più capitoli in entrata con destinazione vincolata, sul quale vengono introitate le somme derivanti da eventuali contributi e/o donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, ovvero attività derivanti da raccolte e sottoscrizioni appositamente promosse in occasione di particolari eventi, rimborsi spese per attività svolte presso altri Enti e/o privati secondo le disposizioni vigenti, nonché eventuali trasferimenti statali o regionali anche con riferimento ai rimborsi derivanti dall'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001.

Per le raccolte di contributi e sottoscrizioni da parte di privati, può essere istituito anche uno specifico Conto Corrente Postale su cui consentire più agevolmente l'effettuazione dei versamenti, da riversare periodicamente in tesoreria con imputazione sullo specifico capitolo in entrata del Bilancio dell'Ente.

Il GCVPC si avvale per proprio funzionamento di materiale ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale messo a disposizione da quest'ultima, e di cui il Coordinatore del Gruppo tiene un elenco aggiornato e ne cura la costante verifica, unitamente ad eventuali ulteriori risorse strumentali fornite all'Amministrazione Comunale in comodato, da parte di Enti Pubblici o Privati.

Le dotazioni individuali, compresi i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), vengono consegnate al Volontario Effettivo (ed al Volontario in Prova per il periodo strettamente necessario), che ne diviene responsabile e ne cura il decoro, la pulizia e la manutenzione senza apportare modifiche tali da comprometterne l'integrità, ovvero modificare l'uniformità delle divise anche con l'apposizione di scritte, loghi, adesivi o spille non conformi e non autorizzate.

In caso di cessazione per qualunque causa, le dotazioni individuali assegnate al Volontario devono essere tempestivamente restituite all'Amministrazione Comunale.

Il materiale, i mezzi e le attrezzature collettive devono essere mantenute in efficienza dai Volontari e dai Responsabili dei Settori che ne curano la manutenzione ordinaria, e provvedono a comunicare eventuali necessità al Servizio Protezione Civile.

Al GCVPC è inoltre assegnata una propria sede presso Comando della Polizia Locale, o presso altra sede eventualmente ritenuta idonea dall'Amministrazione.

Art. 23 - Adempimenti in materia di sicurezza

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale si attiene al rispetto degli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo in particolare:

- a dotare i Volontari del Gruppo Comunale (ivi compresi i Volontari in Prova per il previsto periodo di affiancamento), di idonea copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;
- alle attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria dei Volontari del Gruppo, secondo la disciplina vigente;

-
- all'inserimento nei programmi di formazione e di addestramento, di specifici moduli riguardanti l'informazione in materia di sicurezza, sui rischi connessi all'attività e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - ad assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI.

Ai fini di assicurare le effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari riguardo ai Volontari al fine di verificare la compatibilità fra lo stato di salute e le attività svolte.

L'eventuale rifiuto a sottoporsi ai predetti accertamenti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC sensi dell'Art. 21.

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti i rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di protezione civile. L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC sensi dell'Art. 21.

I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché anche con l'ausilio di strumenti informatici.

I dati sensibili e giudiziari e possono essere diffusi e trasmessi ad altri soggetti, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione.

Tutti i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività sono riservati.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Incaricato del trattamento è individuato fra il personale amministrativo del Servizio di Protezione Civile.

Art. 25 - Disposizioni finali

Il Sindaco, quale legale rappresentante del Gruppo, può sottoscrivere e stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo che non comportano direttamente assunzione di oneri, senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta. Può inoltre, con le modalità di cui al comma precedente, firmare istanze, richieste di finanziamento, richieste di iscrizioni, di partecipazione a progetti o programmi cui il Gruppo è ammesso a partecipare, ed ogni altro adempimento di natura amministrativa necessario al funzionamento del Gruppo.

Le relative istruttorie sono curate dal Servizio di Protezione Civile dell'Ente che provvede ad ogni adempimento di natura amministrativa.

L'eventuale spostamento o variazione della sede legale del Gruppo, non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento.

L'eventuale sopravvenienza di norme o nuove disposizioni in materia di Protezione Civile sono da intendersi immediatamente precettive senza necessità operare modifiche al presente Regolamento, alle quali il Gruppo è tenuto a conformarsi.

Le previsioni contenute nel presente Regolamento che dovessero risultare in contrasto con nuove disposizioni dell'ordinamento successivamente intervenute, si intendono di fatto abrogate e, comunque non applicabili e prive di efficacia.

L'Amministrazione può disporre l'apertura di un sito web dedicato all'attività istituzionale del Gruppo nell'ambito del portale della Protezione Civile Comunale, senza necessità di richiedere apposita liberatoria ai volontari in caso di pubblicazione di immagini che ritraggano gli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo riguardanti il Gruppo, è assicurato il supporto di personale tecnico-amministrativo del Servizio di Protezione Civile.

Art. 26 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa ogni incarico, ove esistente, rinveniente dalla vigenza del precedente Regolamento.

Entro 15 giorni il Sindaco provvede alla nomina del Coordinatore secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento.

Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento, viene avviata la verifica sull'organico del Gruppo esistente al momento, circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente atto ai fini del mantenimento dello status di Volontario Effettivo.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia ed in particolare a quelle riguardanti la Protezione Civile.



Descrizione: Logo circolare con fondo bianco, sulla cui circonferenza interna vi è la scritta in nero "Città di Modugno", sulla parte superiore; mentre vi è la scritta in nero "Gruppo Comunale Protezione Civile" sulla parte inferiore della circonferenza.

La circonferenza richiama nel bordo il tricolore con i colori verde, bianco e rosso che si pongono, rispettivamente, dall'esterno verso l'interno.

Al centro della circonferenza, sempre su fondo bianco si pone lo stemma della Città che è composto da uno scudo dominante in campo azzurro su cui è evidente un cardo selvatico con quattro foglie, tre radici esposte e tre fiori. Lo scudo è sormontato da una corona merlata. Vi è un ramo di alloro intrecciato e legato da un fiocco tricolore con un ramo foglioso di quercia, entrambi di colore verde.



Descrizione: Logo approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 993 "Approvazione logo Protezione Civile Regionale".

Al Sig. Sindaco del Comune di MODUGNO

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ Prov. _____
il _____ e residente in _____ via _____ n. _____
domicilio (se diverso dalla residenza) in _____ via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Tel. _____ Fax _____ Cell. _____
E-mail _____ PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Città di Modugno. A tal fine sotto la personale responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____;
- di svolgere la seguente attività lavorativa: _____ presso la ditta/azienda/ente _____ con sede in _____ via _____, n. _____ Tel. _____;
- di non essere / essere in possesso della patente di guida n. _____ di tipo _____ rilasciata il _____ da _____;
- di possedere le seguenti abilitazioni all'utilizzo di attrezzature o mezzi speciali _____
- di avere preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, soprattutto per ciò che attiene la condivisione delle finalità e collaborazione funzionale con la struttura comunale;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di adesione, ove approvata, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il Comune di Modugno e che non potrà pretendere alcunché dall'ente stesso;
- di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le disposizioni vigenti che le disposizioni Regolamentari;

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere cittadino italiano;
- di non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____;

Modugno, il

Firma

Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice:

- Certificato medico attestante l'idoneità all'impiego;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum vitae con particolare riferimento a titoli di studio, specializzazioni professionali, corsi di formazione, etc., inerenti materie di Protezione Civile

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Modugno nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata.

La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di ammissione o di iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e viene effettuata in base agli articoli 70 e 73 del già menzionato D.Lgs. n.196/2003.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.196/2003.

Responsabile del trattamento dati è il responsabile degli atti amministrativi del volontariato di protezione civile

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Comando Polizia Locale e Protezione Civile - Via G. Maranda n.52 – Modugno (BA).

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

FIRMA